



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Antonio Esposito"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Regolamento per lo svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali

Integrazione al Regolamento d'Istituto approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. del
Adottato ai sensi dell'art. 44, c. 6, del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

Visto il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli articoli 7 e seguenti, che disciplinano composizione e competenze del Collegio dei docenti;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e in particolare l'articolo 44, commi 3 e 6;

Visto l'articolo 29, comma 1, del CCNL relativo al comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi del quale l'attività funzionale all'insegnamento «è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici» e comprende, tra l'altro, «la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi»;

Visto l'articolo 40 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali della scuola;

Visto il verbale di sintesi del confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del 24 giugno 2026;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico «*Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche*»;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. ____ del ____, con la quale è stato modificato il Regolamento d'Istituto per introdurre la disciplina dello svolgimento a distanza delle attività collegiali di cui al presente regolamento;

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del ____, per la parte di propria competenza;

Considerato che

che le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi a distanza nelle ipotesi e con le prescrizioni dettate dal presente regolamento legittimato, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 297/1994, a disciplinare le riunioni a distanza degli organi collegiali e, di conseguenza, il lavoro a distanza del personale scolastico nei relativi limiti;

che il ricorso a tale modalità non costituisce, in ogni caso, la forma ordinaria di svolgimento delle sedute, ma resta limitato ai soli casi espressamente previsti dal presente regolamento;

si adotta il seguente regolamento:

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali, al fine di garantire la validità delle deliberazioni, la sicurezza delle operazioni di voto e la piena partecipazione dei componenti.

Art. 2 — Ambito di applicazione e limiti

1. Possono svolgersi a distanza, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento:
 - a) le attività di cui all'art. 44, comma 3, lettera a) e b), del CCNL, prive di carattere deliberativo;
 - b) le attività di cui alla medesima lettera a) e b) che rivestono carattere deliberativo, alle condizioni e secondo i requisiti definiti dall'Allegato tecnico richiamato in premessa;
 - c) le attività di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti di scuola primaria;
 - d) gli incontri del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione.
2. Il ricorso allo svolgimento a distanza non costituisce la modalità ordinaria di convocazione e svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali, ma è limitato ai casi espressamente previsti dal presente regolamento e subordinato all'apprezzamento del Presidente dell'organo stesso.
3. Il presente regolamento disciplina, in particolare:
 - a) i casi in cui il Presidente può disporre la convocazione della seduta per via telematica;
 - b) il possesso, da parte dell'istituzione scolastica, di strumenti informatici adeguati a garantire, anche in relazione al numero dei partecipanti, il regolare svolgimento delle sedute;
 - c) le modalità di convocazione;
 - d) la garanzia della riservatezza delle comunicazioni e della piena partecipazione di tutti i componenti alle diverse fasi della seduta, ivi compresi la verifica dei presenti e l'accertamento del quorum strutturale, la visione degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la presentazione di mozioni, la votazione – anche a scrutinio segreto – e l'approvazione del verbale.
4. Il presente regolamento si applica anche al **Consiglio di Istituto** e agli altri organi collegiali a carattere elettivo. A tali organi non si applicano i vincoli posti dall'art. 44, comma 6, del CCNL, riferiti

al perimetro contrattuale del personale scolastico; il loro funzionamento a distanza è disciplinato, nell'esercizio dell'autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) e in coerenza con il D.Lgs. 297/1994, dalle disposizioni del presente regolamento, che si applicano integralmente quanto a identificazione, sicurezza, tracciabilità e operazioni di voto. Restano ferme le competenze proprie del Consiglio di Istituto in ordine all'adozione e modifica del proprio regolamento interno.

Art. 3 — Convocazione

1. La convocazione, disposta dal Presidente con le modalità ordinarie, indica espressamente la modalità di svolgimento della seduta (in presenza, a distanza), la piattaforma digitale utilizzata e le istruzioni operative per l'accesso.
2. Unitamente alla convocazione sono comunicati ai componenti gli estremi per l'identificazione e l'accesso al sistema di voto, ove utilizzato.
3. I casi in cui il Presidente può convocare le sedute a distanza sono:
 - esigenze di carattere organizzativo, logistiche e di servizio; condizioni climatiche avverse;

Art. 4 — Presidenza e segretario verbalizzante

1. La seduta a distanza è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato che ne verifica la regolarità formale, il rispetto dell'ordine del giorno e la sussistenza del quorum.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un docente individuato ai sensi della normativa vigente che documenta lo svolgimento della seduta e raccoglie le evidenze delle operazioni di voto.
3. Il sistema informatico utilizzato assicura una distinzione dei ruoli di Presidente, Segretario e componente, con accesso di ciascuno alle sole funzionalità necessarie.

Art. 5 — Identificazione e accesso dei partecipanti

1. La partecipazione a distanza è consentita esclusivamente mediante identità digitali univoche, non condivise, riconducibili in modo certo a ciascun componente avente diritto.
2. L'accesso al sistema avviene tramite meccanismi di autenticazione adeguati al livello di rischio, con tracciamento delle sessioni attive e interruzione automatica in caso di inattività prolungata.
3. È vietato l'utilizzo condiviso o improprio delle credenziali di accesso.

Art. 6 — Svolgimento della seduta a distanza

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver verificato, anche mediante il sistema informatico, l'identità dei partecipanti collegati.
2. La discussione si svolge con le medesime garanzie di partecipazione e di intervento previste per le sedute in presenza.
3. Il collegamento deve garantire, per l'intera durata della seduta, la percezione uditiva e visiva dei partecipanti e la possibilità di intervenire nella discussione.
4. Per garantire l'efficacia delle riunioni telematiche, tutti i partecipanti seguono alcune regole basilari di comportamento: collegarsi puntualmente all'orario stabilito, mantenere la webcam accesa per

garantire l'identificazione e la partecipazione attiva, e disattivare il microfono quando non si sta intervenendo per evitare interferenze audio.

5. I partecipanti sono tenuti a garantire la riservatezza della riunione, collegandosi da luoghi appropriati ed evitando la presenza di persone non autorizzate, mantenendo un comportamento professionale e rispettoso, come in una riunione in presenza

Art. 7 — Verifica del quorum

1. Il quorum costitutivo e il quorum deliberativo sono calcolati computando, senza distinzione, i componenti presenti in sede e quelli collegati a distanza, purché la loro identificazione sia stata verificata ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8 — Votazioni a scrutinio palese

1. Nelle votazioni a scrutinio palese, il sistema utilizzato garantisce la piena tracciabilità del voto espresso, l'associazione univoca tra ciascun componente e la scelta espressa, nonché la disponibilità dei risultati ai fini della verbalizzazione.
2. Sono ammesse funzionalità di sondaggio integrate in piattaforme di videoconferenza o collaborazione, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1.

Art. 9 — Votazioni a scrutinio segreto

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le deliberazioni da assumere a scrutinio segreto non possono essere trattate in seduta mista: la seduta si svolge integralmente in presenza oppure integralmente a distanza.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto svolte a distanza, il sistema utilizzato garantisce:
 - a) la separazione strutturale tra la fase di autenticazione e quella di espressione del voto;
 - b) l'anonimizzazione effettiva, non reversibile e tecnicamente dimostrabile del voto espresso;
 - c) l'esclusione di qualsiasi possibilità, anche per gli amministratori di sistema, di risalire al voto individuale;
 - d) una gestione dei metadati (*log, timestamp*) che non consenta, neppure indirettamente, la re-identificazione del votante.
3. In assenza della verifica dei requisiti di cui al comma 2, lo strumento non può essere utilizzato per votazioni a scrutinio segreto aventi effetti deliberativi.

Articolo 10 – Registrazione delle riunioni

La registrazione delle riunioni degli organi collegiali o dei gruppi di lavoro costituisce **misura eccezionale e motivata** e non sostituisce il verbale, che rimane l'atto ufficiale della seduta. **Essa può essere disposta esclusivamente dall'Istituzione scolastica**, quando risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, per finalità quali

documentare lo svolgimento di attività collegiali o procedimenti amministrativi o supportare la verifica successiva del verbale.

La decisione di procedere alla registrazione è assunta da chi presiede l'organo collegiale — il Dirigente Scolastico per il Collegio dei docenti, il presidente eletto per il Consiglio di Istituto, il presidente o coordinatore per gli altri organi — ovvero dall'organo medesimo con apposita delibera nel caso di registrazioni a carattere sistematico. La decisione deve essere dichiarata all'inizio della riunione e verbalizzata, con l'indicazione della finalità e del periodo di conservazione. Il Dirigente Scolastico, quale titolare del trattamento, assicura in ogni caso la conformità della registrazione alla normativa in materia di protezione dei dati personali, indipendentemente da chi presiede la seduta. La registrazione è effettuata unicamente per le finalità indicate, è conservata per il tempo strettamente necessario (di norma non superiore a 30 giorni) e non può essere diffusa o utilizzata per scopi diversi da quelli istituzionali.

È severamente vietata la registrazione audio o video della riunione da parte dei partecipanti o di terzi senza preventiva autorizzazione dell'Istituzione scolastica e senza il consenso scritto di tutti i presenti. La violazione costituisce illecito disciplinare e violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, con eventuali conseguenze civili e penali ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 196/2003. Il verbale deve riportare se l'incontro è stato registrato, la motivazione e il periodo di conservazione.

I partecipanti sono tenuti a garantire la riservatezza della riunione, collegandosi da luoghi appropriati ed evitando la presenza di persone non autorizzate, mantenendo un comportamento professionale e rispettoso, come in una riunione in presenza.

Art. 11 — Requisiti tecnici e sicurezza informatica

1. Le soluzioni digitali adottate per lo svolgimento delle sedute e delle votazioni a distanza sono conformi ai requisiti tecnico-organizzativi definiti nell'Allegato tecnico ministeriale in materia di identificazione, sicurezza informatica, cifratura dei dati, continuità operativa e verifica dei fornitori di servizi *cloud* o di terze parti.
2. Il Dirigente scolastico acquisisce, prima dell'attivazione del servizio, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del fornitore o del partner tecnologico. La stessa è conservata agli atti della scuola.

Art. 12 — Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle sedute a distanza avviene nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo alla minimizzazione, alla limitazione delle finalità e alla sicurezza dei dati trattati.
2. Ove il servizio sia erogato da un fornitore esterno, quest'ultimo è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

3. Per i sistemi di voto digitale è effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), con il supporto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'istituzione scolastica.

Art. 13 — Gestione dei malfunzionamenti e problemi di connessione

1. In caso di malfunzionamento tecnico che comprometta la regolarità della seduta o delle operazioni di voto, il Presidente ne dispone la sospensione, dandone atto a verbale.
2. La seduta riprende, ovvero le operazioni di voto sono ripetute, non appena ripristinate le condizioni di regolare svolgimento; in caso contrario, la trattazione degli argomenti non definiti è rinviata a successiva convocazione.
3. In caso di problemi di connessione a carico di uno o più componenti dell'organo, coloro che sono coinvolti vengono invitati a recarsi tempestivamente presso la sede di servizio. In tale evenienza il Presidente dispone la sospensione della seduta fino a quando non viene reintegrato il numero dei presenti originario oppure il rinvio della stessa a successiva convocazione.

Art. 14 — Verbalizzazione e conservazione degli atti

1. Delle sedute svolte a distanza è redatto verbale secondo le modalità ordinarie, con menzione della modalità di svolgimento, dei componenti collegati a distanza e degli esiti delle eventuali votazioni.
2. I verbali e le evidenze delle operazioni di voto sono conservati in forma digitale, immutabile e corredata dei metadati necessari a garantirne autenticità e integrità, nel rispetto delle Linee guida AgID.

Art. 15 — Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento d'Istituto, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e della normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di adozione ed è pubblicato all'albo *online* e nella sezione Amministrazione trasparente dell'istituzione scolastica.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. ____ del ____

Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del ____